



COMUNE DI VINADIO

PROVINCIA DI CUNEO

12010 VINADIO - Via Vittorio Emanuele III n. 23 Tel. 0171.959143
C.F. 80002200048 - P. IVA 00920640042 Fax. 0171.959432
protocollo.vinadio@vallestura.cn.it tecnico.vinadio@vallestura.cn.it

Appalto n. 2/2015

Vinadio, lì 04.09.2015
Prot. 4914

Spett.li DITTE VARIE
LORO SEDI

LETTERA D'INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA

senza previa pubblicazione di un bando di gara di sola esecuzione di lavori pubblici
di importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00
(art. 57 c. 6 e 122 c. 7 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

Oggetto "LAVORI DI ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO"
Indizione gara con procedura negoziata - invito alla partecipazione
IMPORTO A BASE DI GARA € 871.223,65

CIG 618345085B

CUP I13B12000190004

In esecuzione alla propria determinazione a contrattare n. 222 del 02.09.2015, ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con la presente si informa che la ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara informale per l'appalto dei lavori pubblici di cui all'oggetto.

Per l'ammissione alla gara d'appalto della ditta in indirizzo, qui di seguito si forniscono gli elementi necessari alla stessa per la corretta predisposizione della domanda di partecipazione e dell'offerta economica.

In particolare, si precisa che le sole **norme di gara** nel seguito indicate (definite anche norme di "lex specialis" della gara) regolanti la procedura di selezione del concorrente a cui verrà affidato l'appalto e che vengono anche caratterizzate dal **simbolo** ► posto all'inizio del periodo a cui si riferisce il simbolo stesso, devono essere intese dal concorrente, in caso di mancato rispetto delle condizioni ivi prescritte (trattandosi, in tal caso, di **inadempimento e/o di irregolarità di natura essenziale**) **CAUSE DI ESCLUSIONE** dalla gara d'appalto ai sensi e per gli effetti degli artt. **38 c. 2-bis, 46, c. 1-bis e 64, c. 4-bis**, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; si sottolinea, però, che **l'EFFETTIVA ESCLUSIONE** dalla procedura d'appalto del concorrente che sia incorso in tali situazioni sarà disposta dalla stazione appaltante **solo qualora** si verifichi **ALMENO UNA DELLE SEGUENTI DUE IPOTESI**:

- a) quando **ricorrono i presupposti giuridici di immediata esclusione** dalla gara del concorrente poiché trattasi di "tassativa causa di esclusione" e/o di "irricevibilità dell'offerta", nei casi rigidamente previsti dall'art. **46, comma 1-bis**, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in combinato disposto con le ulteriori norme imperative vigenti in materia di appalti pubblici, nonché nei casi di **incertezza assoluta** sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per **difetto di sottoscrizione** o di altri **elementi essenziali** ovvero in caso di **non integrità del plico** contenente l'offerta o la domanda

di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte [si precisa che tali inadempimenti e situazioni comporteranno l'immediata esclusione del concorrente dalla gara solo se non potranno essere regolarizzati dalla stazione appaltante (non potranno, cioè, ottenere il cd. “soccorso istruttorio” dalla stazione appaltante) nei termini indicati nella successiva ipotesi b) in quanto tale regolarizzazione postuma andrebbe ad alterare il principio della “par condicio” fra i soggetti offerenti violando il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa ovvero verrebbe a mancare la prescritta trasparenza della procedura d’appalto];

- b) quando, per volontà del concorrente o per accertata carenza dei requisiti prescritti, non venga conclusa positivamente la procedura di regolarizzazione documentale (previamente ammessa ed attivata dalla stazione appaltante) degli elementi e delle dichiarazioni da rendere dallo stesso concorrente con l’offerta per l’ammissione alla gara e che siano risultati mancanti e/o incompleti/e e/o con irregolarità essenziali rispetto a quanto prescritto nelle norme di gara del presente invito o nelle norme di legge ivi richiamate, ai sensi del combinato disposto degli artt. **38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter**, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. [cd. “soccorso istruttorio” del concorrente “a pagamento”, effettuato dalla stazione appaltante con l’irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi delle citate norme qualora la regolarizzazione non si concluda positivamente ovvero, nell’ipotesi in cui la mancata integrazione documentale dipenda da una effettiva carenza del requisito dichiarato: si veda il punto “**1.2. Applicazione della sanzione**” della **Determinazione A.N.AC. n. 1 del 08.01.2015**] ovvero, quando non vengano forniti dal concorrente, dietro specifica richiesta del Responsabile unico del procedimento (RUP), i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati/e con la documentazione di gara, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs. n.163/06 riguardanti i soli requisiti soggettivi del concorrente [cd. “soccorso istruttorio” del concorrente “a titolo gratuito”, effettuato dalla stazione appaltante senza irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalle citate norme, per quanto ammesso dall’**art. 46, comma 1**, del D.Lgs. n. 163/06: infatti, così come indicato al punto “**1.1. Irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2-bis dell’art. 38 del Codice**” della **Determina A.N.AC. n. 1 del 08.01.2015**, questa forma di soccorso istruttorio gratuito sarà applicato quando saranno presenti irregolarità o carenze delle dichiarazioni, dei certificati e/o dei documenti presentati che, sebbene non possono considerarsi essenziali e non indispensabili, appalesandosi, invece come dichiarazioni o elementi esigibili da parte della stazione appaltante in quanto concernenti elementi e notizie indispensabili se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica dei requisiti soggettivi che il concorrente deve possedere in relazione agli articoli da 38 a 45 del D.Lgs. n.163/06, in ossequio sia al principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Costituzione) e sia ai principi di leale cooperazione, di correttezza e di buona fede].

NORME DI GARA
(Norme di “lex specialis” della gara)

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, comma 4, 57, comma 6 e 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e secondo il criterio del **prezzo più basso**, inferiore a quello posto a base di gara indicato al successivo punto 1.2., determinato ai sensi dell’art. 82 c. 2, lett. b) del D.Lgs. n.163/06, mediante offerta a “**ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara**” ai sensi dell’art. 118 del D.P.R. n. 207/10, come nel seguito specificato con maggior dettaglio.

In ragione di quanto prescritto dall’art. 55, comma 3, del regolamento attuativo del codice dei contratti approvato con D.P.R. 207/2010, il progetto esecutivo dei lavori posto a base di gara è stato validato, ai sensi dell’art. 112 del Codice e della Parte II, Titolo II, Capo II, dello stesso Regolamento, con atto del dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12.03.2015.

Il luogo di esecuzione dei lavori è nel concentrico di Vinadio, in Via Arturo Rossi n. 10.

La natura dei lavori è la seguente: demolizione fabbricato esistente, realizzazione delle strutture portanti, degli impianti e delle finiture architettoniche necessarie per il compimento ed inserimento nel contesto di un nuovo fabbricato su tre livelli.

Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **618345085B**.

Il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: **I13B12000190004**.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 10 del Codice è la Responsabile del Servizio Tecnico, arch. Anna Bertola, con sede in Via Vittorio Emanuele III n. 23, 12010 VINADIO - telefono 0171/959143 - telefax 0171/959432 - e-mail tecnico.vinadio@vallestura.cn.it - PEC vina-dio@cert.ruparpiemonte.it.

- La documentazione posta a base di gara comprende:
- Capitolato speciale d'appalto;
 - Schema di contratto;
 - Elaborati progettuali composti da: relazione generale; relazione tecnica delle opere architettoniche; relazione sulla gestione delle materie; relazione di calcolo rete idranti e n. 4 allegati grafici; relazione tecnica ex L. 10/1991; relazione tecnica impianto termico; relazione sulle strutture; calcoli esecutivi delle strutture, piano di manutenzione dell'opera; impianto elettrico: relazione tecnico-descrittiva, calcolo probabilistico di fulminazione e relazione specialistica, computo metrico estimativo; elenco prezzi unitari; computo metrico estimativo; della sicurezza: stima incidenza oneri, elenco prezzi, computo metrico estimativo; quadro economico di progetto; elaborati grafici: inquadramento territoriale, rilievo stato attuale, progetto, comparativi, progetto strutturale, progetto impianto idrico-sanitario e scarichi, progetto impianto termico, progetto impianto elettrico, computo metrico estimativo demolizioni e scavi;
 - Piano di sicurezza e coordinamento con relativa tavola di cantiere.

1. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA:

- 1.1. L'importo complessivo dei lavori in appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze, IVA esclusa, ammonta ad €. 871.223,65 (euro ottocentotrentatunmiladuecentoventitre/65), di cui €. 34.600,99 (euro trentaquattromilaseicento/99) per oneri di sicurezza da interferenze ai sensi del combinato disposto dell'art.131, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'Allegato XV, punto 4., del D.Lgs. n. 81/08, non soggetti a ribasso.
- 1.2. L'importo dei lavori posto a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza da interferenze esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad €.836.622,66 (euro ottocentotrentaseimilaseicentoventidue/66).
- 1.3. L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni, ai sensi del Regolamento del codice dei contratti approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207:

Tabella 1 - Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto:

Lavorazione in appalto	Categoria dei lavori (art. 61 D.P.R. n.207/10)	Classifica di importo (art. 61 D.P.R. n.207/10)	Qualificazione obbligatoria (sì/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Categoria prevalente o scorporabile	Categoria subappaltabile ⁽¹⁾
Demolizione di opere	OS23	I	No	35.606,56	4,26	scorporabile	100%
Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di edifici civili ed industriali	OG1	III	Sì	543.828,63	65,00	prevalente	20%
Impianti tecnologici	OG11	II	Sì (SIOS)	257.187,47	30,74	scorporabile	30%
Totale				836.622,66	100		
Oneri speciali per la sicurezza I lotto				2.492,13			
Oneri speciali per la sicurezza II lotto				15.101,60			
Oneri sicurezza diretti I lotto				17.007,26			
TOTALE SOMME A BASE DI GARA				871.223,65			

(1) Le categorie scorporabili sono assumibili da una o più impresa mandante in riunione temporanea verticale con l'impresa mandataria che si assume la categoria prevalente. Tutte le categorie, prevalente e scorporabili, sono assumibili da imprese in riunione temporanea di tipo orizzontale.

- 1.4. L'appalto è finanziato mediante mutuo.
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà "a corpo", ai sensi dell'art. 53, comma 4, 1° periodo, del Codice.
- 1.5. All'aggiudicatario dell'appalto verrà corrisposta un'anticipazione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale (qualora l'appaltatore intenda richiederla), ai sensi di quanto ammesso transitoriamente fino al 31.12.2016 dal combinato disposto dell'art. 26-ter del D.Lgs. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013 e dall'art. 8, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 192/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/2015 (cd. "Decreto Milleproroghe 2015"), alle condizioni e con le modalità indicate negli artt. 124, commi 1 e 2 (obbligo di costituire la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa relativa all'anticipazione) e 140, commi 2 e 3 (termini di erogazione dell'anticipazione e decadenza dell'anticipazione per ritardo), del D.P.R. n.

207/10, in deroga ai vigenti divieti di cui all'art. 133, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 140 c. 1, dello stesso D.P.R. n. 207/10.

- 1.6. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19/20122. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
- 1.7. L'appalto non è suddiviso in lotti funzionali.
- 1.8. Termine ultimo per l'avvio dei lavori: i lavori devono essere iniziati entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna.
- 1.9. Termine ultimo per l'ultimazione dei lavori: i lavori devono essere ultimati entro n. 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

- 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
 - 2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
 - 2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti (nel prosieguo, anche definiti "riunioni di imprese" o "riunioni di concorrenti")], e) [consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. (nel prosieguo, anche definiti "consorzi ordinari")], e-*bis* [aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, anche definite "aggregazioni di imprese di rete")] ed f) [gruppi europei di interesse economico (nel prosieguo, anche definito "GEIE")], dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi o aggregarsi in rete dopo l'eventuale aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;
 - 2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente invito di gara.

NOTA BENE:

Si precisa che nel seguito del presente invito di gara qualora non sia diversamente o più esplicitamente indicato, i riferimenti fatti ai "raggruppamenti temporanei di imprese" di cui agli artt. 34, comma 1, lett. d) e 37, del Codice, anche denominati "RTI" (e alle relative definizioni di "impresa capogruppo mandataria" con quota maggioritaria nel RTI e/o di "impresa mandante" con quota minoritaria nel RTI) dovranno essere così intese ed interpretate, anche se non scritte in modo esplicito [per quanto disposto dall'art. 34, comma 1, lett. e), e-*bis*) ed f), del Codice in riferimento ai "consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.", alle "aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete" e ai "gruppi europei di interesse economico - GEIE"]:

- per "raggruppamento temporaneo di imprese" o per "raggruppamento temporaneo" o per "raggruppamento" o per "RTI" si dovrà anche intendere: a) "consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c." o "consorzio ordinario" - b) "aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete" o "aggregazione di imprese di rete" o "aggregazione" - c) "gruppo europeo di interesse economico" o "GEIE";
- per "impresa capogruppo mandataria" con quota maggioritaria nel RTI, si dovrà anche intendere: a) "impresa consorziata" con qualifica nel consorzio ordinario equiparata alla capogruppo mandataria del RTI, sulla base dell'atto costitutivo e/o dello statuto del consorzio ordinario - b) "impresa aggregata in rete con altre imprese" con qualifica nell'aggregazione di imprese di rete equiparata alla capogruppo mandataria del RTI, sulla base del contratto di rete - c) "impresa in gruppo europeo di interesse economico - in GEIE - con altre imprese" con qualifica nel GEIE equiparata alla capogruppo mandataria del RTI, sulla base del contratto di GEIE;
- per "impresa mandante" con quota minoritaria nel RTI, si dovrà anche intendere: a) "impresa consorziata" con qualifica nel consorzio ordinario equiparata alla mandante del RTI, sulla base dell'atto costitutivo e/o dello statuto del consorzio ordinario - b) "impresa aggregata in rete con altre imprese" con qualifica nell'aggregazione di imprese di rete equiparata alla mandante del RTI, sulla base del contratto di rete - c) "impresa in gruppo europeo di interesse economico - in GEIE - con altre imprese" con qualifica nel GEIE equiparata alla mandante del RTI, sulla base del contratto di GEIE;
- per operatori economici "riuniti di un (in un) raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)", si dovrà anche intendere: operatori economici "facenti parte di un concorrente con idoneità plurisog-

gettiva (consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e/o GEIE)”.

- 2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 “*Consorzi stabili*” e 37 “*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti*” del Codice e all’art. 92 del Regolamento “*Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti*”. In particolare, ai sensi dell’art. 92, comma 1, del Regolamento, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-organizzativi) relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero, qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i per i singoli importi. I requisiti relativi alla/e categoria/e scorporabile/i non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. [**“Norma in deroga al bando-tipo n. 1”**]: [► Si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 94 “*Consorzi stabili*” e 108 “*Condizione per la partecipazione alle gare*” del Regolamento, nonché le disposizioni di cui all’art. 12 “*Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici*” del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80. In particolare, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del Codice, trattandosi di affidamento di lavori pubblici mediante **procedura negoziata**, si specifica che l’operatore economico invitato individualmente alla gara (in forma singola) ha facoltà di presentare offerta per sé o quale soggetto mandatario (capogruppo) di operatori economici riuniti [di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di un concorrente con idoneità plurisoggettiva (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete o GEIE)]. Pertanto, non sarà ammessa la presentazione dell’offerta da parte del suddetto operatore economico in qualità di soggetto mandante (con quota minoritaria) di un RTI o di un concorrente plurisoggettivo: in quest’ultimo caso, l’offerta di tale concorrente sarà esclusa dalla gara.]

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE ALLA GARA INFORMALE:

- 3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- 3.1.1. ► le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
- 3.1.2. ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13.08.2010, n.136*” (nel prosieguo, anche definito “Codice antimafia”);
- 3.1.3. ► le condizioni di cui all’art. 53 “*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*”, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e succ. modif., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” (norma sull’incompatibilità applicabile ai dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni);
- 3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso, **pena l’esclusione** dalla gara, dell’autorizzazione alla partecipazione all’appalto rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14.12.2010 (in attuazione dell’art. 37 “*Disposizioni antiriciclaggio*” del decreto-legge 31.05.2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122).
- 3.3. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o di un’aggregazione di imprese di rete o di un GEIE, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o in aggregazione di imprese di rete o in GEIE.
- 3.4. ► Ai consorziati indicati in gara per l’esecuzione dei lavori da parte di un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice stesso, è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vi-ge per i consorziati indicati in gara per l’esecuzione dei lavori da parte di un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), del Codice (consorzi stabili).

4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

- 4.1. [**“Norma in parte in deroga al bando-tipo n. 4”**]: [La verifica del possesso dei requisiti di **carattere generale** (cd. “requisiti di ordine generale” prescritti dall’art. 38 del Codice [►] e dalle restan-

ti norme vigenti indicate nel precedente punto 3. che prevedono ulteriori cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi)], dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari (cd. “requisiti di ordine speciale” prescritti dall’art. 40 del Codice e dalle relative disposizioni attuative contenute nel d.P.R. n. 207/10, nonché dall’art. 12 del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80), dei requisiti di idoneità professionale prescritti dall’art. 39 del Codice e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale prescritti dal combinato disposto dell’art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell’Allegato XVII del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass (mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), reso disponibile dall’ex AVCP (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis, qui di seguito riportato: Comma 3: “Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l’inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l’applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all’articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti”.)]

4.2. La stazione appaltante si riserva, ove la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) non sia in grado di fornire la completezza delle verifiche che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) deve svolgere ai sensi del Codice in relazione ai requisiti di ordine generale indicati nel precedente punto 3. e/o ai requisiti di ordine speciale e/o ai requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del Codice e/o ai requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al combinato disposto dell’art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell’Allegato XVII del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 indicati nel precedente punto 4.1., di effettuare le verifiche per le quali non sia possibile utilizzare il sistema AVCPass al di fuori delle disposizioni dell’art. 6-bis del Codice e, quindi, attraverso le diverse modalità (tradizionali) che il vigente ordinamento ammette e, quindi, mediante richiesta del RUP avanzata agli Enti certificanti e/o all’impresa da verificare di trasmettere, entro il termine perentorio indicato dal RUP (il termine fissato dal RUP dovrà rispettare il periodo temporale minimo previsto dalle norme vigenti), la documentazione necessaria ed idonea ad accertare il possesso dei suddetti requisiti.

4.3. In particolare, la stazione appaltante:

- effettuerà nei confronti dei concorrenti (ed altresì sugli eventuali consorziati esecutori per i quali i consorzi concorrono), durante le fasi di gara (e, comunque, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche), la verifica “a campione” obbligatoria del possesso dei requisiti di ordine speciale (requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, ma solo qualora tali requisiti non siano rilevabili dall’Attestazione SOA reperibile autonomamente dalla stazione appaltante dal sito informatico A.N.A.C.) indicati nel precedente punto 4.1., secondo le procedure dell’art. 48, comma 1, del Codice (verifica a campione che, in tal caso, è strettamente obbligatoria in fase di gara);
- effettuerà nei confronti del concorrente aggiudicatario e del secondo concorrente in graduatoria (ed altresì sugli eventuali consorziati esecutori per i quali i consorzi concorrono), prima dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, la verifica obbligatoria del possesso dei requisiti di ordine speciale (requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, ma solo qualora tali requisiti non siano rilevabili dall’Attestazione SOA reperibile autonomamente dalla stazione appaltante dal sito informatico A.N.A.C.) indicati nel precedente punto 4.1., secondo le procedure dell’art. 48, comma 2, del Codice (verifica che, in tal caso, è strettamente obbligatoria prima dell’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva);
- si riserva di effettuare (o meno) nei confronti dei concorrenti, durante le fasi di gara (e, comunque, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche) e nei confronti del secondo concorrente in graduatoria (ed altresì sugli eventuali consorziati esecutori per i quali i consorzi concorrono), la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale indicati nel precedente punto 3., dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del Codice e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al combinato disposto dell’art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell’Allegato XVII del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 indicati nel precedente punto 4.1. secondo le procedure degli artt. 43 e 71, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. (verifica non obbligatoria in corso di gara);
- effettuerà nei confronti del concorrente aggiudicatario (e sull’eventuale consorziato esecutore per il quale il consorzio aggiudicatario concorre), prima dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, la verifica obbligatoria del possesso dei requisiti di ordine generale indicati nel precedente punto 3., dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del Codice e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al combinato disposto dell’art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell’Allegato XVII del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 indicati nel precedente punto 4.1.

secondo le procedure del combinato disposto degli artt. 43 e 71, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. e dell'art. 11, comma 8, del Codice [verifica da effettuare obbligatoriamente sull'aggiudicatario (e sull'eventuale consorziato esecutore per il quale il consorzio aggiudicatario concorre) prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva].

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 4”: 4.4.]

- 4.4. [► Qualora le imprese da verificare non diano riscontro, entro il termine perentorio che il RUP avrà indicato nella propria domanda (il termine fissato dal RUP rispetterà il periodo temporale minimo previsto dalle norme vigenti) alla richiesta avanzata dal RUP stesso alle stesse imprese con procedura di fuori del sistema **AVCpass** per quanto indicato ai precedenti punti 4.2. e 4.3. (tale richiesta diretta del RUP potrà essere avanzata al concorrente solo qualora la BDNCP non sia in grado di fornire al RUP i dati necessari per svolgere le prescritte verifiche), le stesse imprese saranno **escluse definitivamente** dalla gara ovvero, **non si stipulerà** il contratto d'appalto con l'aggiudicatario e, di conseguenza, saranno applicate le relative sanzioni amministrative previste dal Codice: escussione della cauzione provvisoria e comunicazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 6, comma 11, del Codice.]

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO:

- 5.1. Sarà possibile prendere **personalmente** visione della documentazione di gara indicata al precedente punto 5.1. per la formulazione dell'offerta da parte degli operatori economici interessati, nel rispetto delle modalità di seguito indicate. In particolare, gli elaborati posti a base di gara saranno visibili, consultabili ed estraibili in copia presso l'Ufficio Tecnico Comunale nei seguenti orari e nelle seguenti giornate: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, oppure il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio solo ed esclusivamente previo appuntamento da concordarsi telefonicamente.
- 5.2. **[“Norma in deroga al bando-tipo n. 7”]: [►]** Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione di gara dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza del soggetto che intende concorrere tramite delega firmata dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto stesso: l'atto di delega dovrà rispettare quanto indicato nel successivo punto 5.8..
- 5.3. ► Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo da parte del soggetto concorrente sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara, in ragione di quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del Regolamento.
- 5.4. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono: inviare alla stazione appaltante, non oltre 12 giorni dalla data di invito del bando di gara, all'indirizzo di posta elettronica/PEC/FAX in precedenza specificati, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo;
- 5.5. Il sopralluogo verrà effettuato, a seguito di comunicazione del RUP con almeno 2 giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione;
- 5.6. **[“Norma in deroga al bando-tipo n. 8”]: [►]** Il sopralluogo potrà essere effettuato **esclusivamente** da un **rappresentante legale** o da un **direttore tecnico** del concorrente, come risultanti dai dati reperibili dal certificato CCIAA ovvero dall'Albo/Registro delle Imprese, o da un **dipendente** dell'operatore economico concorrente che sia **obbligatoriamente** munito di **atto di delega**: l'**atto di delega**, che come detto è prescritto solo qualora la presa visione ed il sopralluogo siano effettuati da un **dipendente** del concorrente, deve essere firmato in calce da un legale rappresentante del concorrente stesso e deve riportare le generalità e le qualifiche sia del legale rappresentante sottoscrittore e sia del dipendente delegato, al quale si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, per l'autentica della firma ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 38 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (si precisa che per “documento di identità” si intende uno fra quelli indicati dall'art. 35, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 445/00): quindi, per l'effettuazione della prescritta delega non occorre la presentazione di una procura notarile a favore del soggetto delegato.]
- 5.7. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario ai sensi dell'art. 2602 c.c., sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art.37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati **temporaneamente**, aggregati in rete o consorziati o in GEIE, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
- 5.8. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato **che viene**

indicato nell'istanza di partecipazione alla gara come esecutore dei lavori in caso di aggiudicazione dell'appalto a favore del consorzio concorrente.

6. CHIARIMENTI:

- 6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP mediante il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ufficio tecnico.vinadio@cert.ruparpiemonte.it](mailto:ufficio_tecnico.vinadio@cert.ruparpiemonte.it), almeno n. 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno n. 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o di eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.vinadio.cn.it/>.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

- 7.1. Tutte le **dichiarazioni sostitutive** richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le **dichiarazioni** stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità (si precisa che per "documento di identità" si intende uno fra quelli indicati dall'art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/00); per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia autentica o copia conforme all'originale della relativa procura ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 19/19-bis, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
 - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese e in GEIE, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.;
- 7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice;
- 7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7.5. ► La **domanda di partecipazione** alla gara, le **dichiarazioni** ed i **documenti** presentati dal concorrente possono essere oggetto di richieste di chiarimenti o di integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 e 1-ter, del Codice (soccorso istruttorio "a pagamento" ovvero "gratuito", secondo quanto già specificato nella parte iniziale del presente invito di gara).
- 7.6. ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 46 comma 1, del Codice e/o ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del Codice (introdotti dall'art. 39, commi 1 e 2, del D.L. 24.06.2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114) rispettivamente, per ottenere i **chiarimenti** in ordine al contenuto dei **certificati**, dei **documenti** e delle **dichiarazioni** presentati/e con la documentazione di gara e ritenuti **esigibili** ed **indispensabili** (nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del Codice, riguardanti i soli **requisiti soggettivi** del concorrente: cd. regolarizzazione documentale "gratuita") ovvero, per effettuare la cd. regolarizzazione documentale "a pagamento" degli elementi e delle dichiarazioni essenziali mancanti, incomplete/i e/o irregolari, costituisce

causa di esclusione. L'ammontare della **sanzione pecuniaria** prevista dall'**art. 38, comma 2-bis**, del Codice [da versare dal concorrente quando, per volontà del medesimo o per accertata carenza dei requisiti prescritti, non venga conclusa positivamente la procedura di regolarizzazione documentale "a pagamento" ovvero, quando la stessa regolarizzazione si concluda positivamente con l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti (si veda, a tal fine, il punto "**1.2. Applicazione della sanzione**" della **Determinazione A.N.AC. n. 1 del 08.01.2015**)], viene fissato in € 833,12 (euro ottocentotrentatré/12), essendo stata fissata in misura pari all'un per mille dell'importo complessivo dei lavori in appalto (incluso l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze), il cui versamento deve essere garantito dalla **cauzione provvisoria** da presentare a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 75 del Codice, secondo quanto indicato nel successivo punto 11.1.. A tal fine, si specifica che l'importo indicato nel successivo punto 11.1. da garantire con la **cauzione provvisoria** ai sensi del citato art. 75 del Codice, include anche il citato importo della **sanzione pecuniaria** in parola e, quindi, l'importo da garantire con la cauzione stessa non è dato dalla sommatoria degli importi indicati dagli artt. 75 e 38, comma 2-bis, del Codice, ma solo dall'importo previsto dal citato art. 75 del Codice (e, quindi, pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori in appalto, incluso l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze): si veda l'interpretazione fornita al riguardo da A.N.AC. al punto "**1.2. Applicazione della sanzione**" della **Determinazione n. 1 del 08.01.2015**.

- 7.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).

8. COMUNICAZIONI:

- 8.1. Salvo quanto disposto nel precedente punto 6., tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra questa stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dello stesso art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandataro si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati, consorziati ed in GEIE.
- 8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. SUBAPPALTO:

- 9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 9.2. ► La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal concorrente e che lo stesso dichiara o intende assumere in proprio, comporta l'**esclusione dalla gara** del medesimo, fatta comunque salva la procedura di avvalimento prevista dall'art. 49 del Codice (in particolare, le categorie di lavoro "a qualificazione obbligatoria" sono indicate nella Tabella 1 inclusa nel precedente punto 1.3. e comprendono tutte le categorie di opere generali con l'acronimo OG elencate nell'Allegato A al Regolamento e le categorie di opere specializzate con l'acronimo OS indicate nell'art. 12, comma 2, lett. b), primo periodo, del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80).
- 9.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i o del/dei cottimista/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore/cottimista, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta, entro il predetto termine, le fatture quietanzate, verrà sospeso il pagamento a favore dell'appaltatore, del successivo S.A.L. o del Conto Finale (fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7, del Regolamento, a cui si rimanda).

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI:

- 10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice, nonché ai sensi dell'art. 121 del Regolamento.
- 10.1. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 10.2. L'offerta vincherà il concorrente per n. 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice.
- 10.3. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto verrà stipulato entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Codice e, quindi, dalla data di avvenuta verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario (in particolare, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del Codice, il contratto d'appalto non potrà comunque essere stipulato **prima di n. 35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del Codice). Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.4. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi del disposto dell'art. 11, comma 8, del Codice.
- 10.5. In applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 86, commi 1 e 4 e dell'art. 121, comma 1, del Codice, nonché dell'art. 121, comma 2, del Regolamento, qualora il numero delle offerte valide ed ammesse alla gara sia almeno pari a n. 5 (cinque), si procederà a sottoporre a **verifica di congruità** le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla potenziale soglia di anomalia individuata ai sensi dello stesso art. 86, comma 1, del Codice e dell'art. 121, comma 1, del Regolamento, restando comunque ferma la facoltà, prevista dall'art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Pertanto, ai sensi del citato art. 86, comma 3, del Codice, la stazione appaltante provvederà, in ogni caso, a valutare autonomamente ed in sede di gara la **congruità delle offerte** in relazione all'importo complessivo stimato ed indicato dal concorrente del **"Costo del personale"** di cui all'art. 82, comma 3-bis, del Codice, il quale dovrà essere congruo rispetto all'importo offerto dal medesimo per l'esecuzione dei lavori e, se del caso, a verificare la **congruità** di dette **offerte** (chiedendo le opportune giustificazioni scritte ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice) qualora sorgano fondati dubbi sulla potenziale anomalia delle offerte in relazione al valore del suddetto **"Costo del personale"** indicato dal concorrente in rapporto al ribasso percentuale/al prezzo offerto dal concorrente stesso per l'esecuzione dei lavori, dando atto che tale valutazione/verifica verrà svolta prima della stesura della graduatoria provvisoria di gara. L'obbligo di sottoporre a **verifica di congruità** le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla potenziale soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del Codice e dell'art. 121, comma 1, del Regolamento non è esercitabile quando il numero delle offerte valide è inferiore a n. 5 (cinque) e, quindi, in applicazione delle norme citate, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta con maggior ribasso, sempre che, come sopra già detto, sia ritenuta congrua e conveniente dall'amministrazione appaltante: infatti, anche in tal caso, resta comunque la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del Codice e secondo le procedure di cui agli artt. 87 e 88 del Codice stesso.
- 10.6. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
- 10.7. La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice stesso o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; quindi, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- 10.8. Per l'esecuzione delle lavorazioni in appalto appartenenti alla categoria OG11 indicata nella Tabella 1 inclusa nel precedente punto 1.3., è prescritta l'iscrizione **nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 581/1995 o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla L. 443/1985** a dimo-

strazione del possesso dei **requisiti professionali prescritti dagli art. 3 e 4 del D.M. 37/2008** (installazione impianti all'interno degli edifici).

Pertanto, non si autorizzerà l'inizio delle suddette lavorazioni, in mancanza della succitata iscrizione, qualora il concorrente aggiudicatario di dette lavorazioni non si è qualificato in gara o non si è potuto qualificare in gara mediante la presentazione della dichiarazione di voler subappaltare o affidare a cottimo l'intero importo di dette lavorazioni (poiché, in tal caso, non è autorizzabile il subcontratto ad avvenuta aggiudicazione) e qualora il concorrente aggiudicatario di dette lavorazioni non sia in grado di dimostrare, prima dell'effettivo inizio delle suddette lavorazioni, di aver ottenuto la prescritta abilitazione professionale.

- 10.9. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. *m-quater*, del Codice, saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. A tal fine, i concorrenti, con la documentazione di gara, devono presentare la dichiarazione prevista dall'art. 38, comma 2, penultimo periodo, del Codice, attestante, alternativamente, una delle tre ipotesi indicate alle lett. a), b) e c) dello stesso comma 2, a seconda della specifica posizione del concorrente dichiarante.
- 10.10. Non sono ammesse offerte in variante rispetto agli elaborati di progetto approvati e posti a base di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del Codice.
- 10.11. Per quanto non previsto nel presente invito di gara trovano applicazione le norme del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché le restanti norme nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici.

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:

- 11.1. ► L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da **una cauzione provvisoria**, come definita dall'art. 75 del Codice, **per un importo garantito** pari ad € 16.662,50 (euro sedicimilaseicentossantadue/50, **essendo fissata** in misura pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori in appalto (incluso l'importo degli oneri di sicurezza **da interferenze**), costituita, a scelta del concorrente:
- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58.
- 11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in **titoli del debito pubblico**, dovrà essere presentata, **in attuazione di quanto disposto dall'art. 75, comma 8, del Codice**, anche una **dichiarazione** di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice [intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 indicato alla lettera c) del precedente punto 11.1.], contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora lo stesso risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria relativa alla **cauzione definitiva** in favore della stazione appaltante **prescritta dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento**.
- 11.3. [**“Norma in deroga al bando-tipo n. 14”**]: ► In caso di prestazione della **cauzione provvisoria** sotto forma di **fideiussione**, questa dovrà:
- 11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza-tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo **schema tipo** previsto dal **Decreto del Ministero delle attività produttive del 23.03.2004, n. 123**, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della “rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile”, mentre ogni riferimento all'art. 30 della legge 11.02.1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art.75 del Codice); **in particolare**, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato D.M. n. 123/04, il concorrente è abilitato a presentare la sola **Scheda Tecnica 1.1.** debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti alla quale deve essere obbligatoriamente allegata, **a pena di esclusione** dalla gara, la suddetta appendice integrativa relativa alla citata nuova condizione da prevedere nella garan-

zia fidejussoria della “RINUNCIA ALL’ECCEZIONE DI CUI ALL’ART. 1957, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE”;]

- 11.3.2. essere prodotta in originale o in copia autentica o in copia conforme all’originale, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- 11.3.3. *[“Norma in deroga al bando-tipo n. 18”: si veda Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), sentenza 18.12.2013, n. 6088, con l’intesa che qualora vi sia discordanza con quanto qui indicato si attiverà la procedura di regolarizzazione documentale “a pagamento” ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, c. 2-bis e 46, c. 1-ter, del Codice, per quanto indicato nella parte iniziale del presente invito]: [► avere validità per n. 180 (centoottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del Codice;]*
- 11.3.4. qualora la cauzione provvisoria si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva **non ancora costituiti** ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice, la stessa deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; *[“Norma in deroga al bando-tipo n. 19”: si veda Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), sentenza 18.12.2013, n. 6088, con l’intesa che qualora vi sia discordanza con quanto qui indicato si attiverà la procedura di regolarizzazione documentale “a pagamento” ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, c. 2-bis e 46, c. 1-ter, del Codice, per quanto indicato nella parte iniziale del presente invito]: [► qualora, invece, la cauzione provvisoria si riferisca ad un soggetto concorrente con idoneità plurisoggettiva **già costituito** prima della gara, trova applicazione l’art. 128 del Regolamento e, quindi: la cauzione provvisoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del Codice; nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, la capogruppo mandataria deve anche presentare, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici mandanti raggruppati in verticale (o unitamente all’atto costitutivo e/o allo statuto del consorzio ordinario e del GEIE, o unitamente al contratto di rete dell’aggregazione di imprese), la cauzione dagli stessi mandanti prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.]*
- 11.3.5. *[“Norma in deroga al bando-tipo n. 20”: si veda Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), sentenza 18.12.2013, n. 6088, con l’intesa che qualora vi sia discordanza con quanto qui indicato si attiverà la procedura di regolarizzazione documentale “a pagamento” ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, c. 2-bis e 46, c. 1-ter, del Codice, per quanto indicato nella parte iniziale del presente invito]: [►] prevedere espressamente:*
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - la sua operatività entro n. 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento. *[La dichiarazione di impegno in parola non dovrà essere presentata qualora la cauzione provvisoria sia stata correttamente costituita e resa in conformità alla Scheda Tecnica 1.1. e allo Schema Tipo 1.1. di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 23.03.2004, n. 123 (come indicato nel precedente punto 11.3.1.), in quanto in tal caso l’offerta del concorrente è già stata implicitamente corredata dell’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 8, del Codice ed in ragione di quanto indicato dall’art. 1, comma 2, del suddetto Schema Tipo 1.1..]*
- 11.3.6. La cauzione provvisoria deve coprire (garantire) la **mancata sottoscrizione del contratto** per fatto dell’affidatario ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, l’ accertata carenza dei **requisiti di ordine speciale** di cui all’art. 40 del Codice (o la mancata comprova del possesso di detti requisiti da parte del concorrente verificato) ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 3, del Codice, l’ accertata carenza dei **requisiti di ordine generale** di cui all’art. 38 del Codice e delle ulteriori norme vigenti che dispongono divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione quali anche la carenza dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall’art. 39 del

Codice e la carenza dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dal combinato disposto dell'**art. 90, comma 9, lett. a) e b)** e dell'**Allegato XVII** del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 34 del 10.12.2014 - Consiglio di Stato, sez. V, n. 6302 del 22.12.2014 e n. 6455 del 31.12.2014), nonché il pagamento della **sanzione pecuniaria** prescritta dall'**art. 38, comma 2-bis**, del Codice (nel testo inserito dall'**art. 39, comma 1**, del decreto-legge 24.06.2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'**art. 1** della legge 11.08.2014, n. 114) da doversi versare dal concorrente quando, per volontà del medesimo o per accertata carenza dei requisiti prescritti, **non venga conclusa positivamente** la procedura di regolarizzazione documentale "a pagamento" (cd. "soccorso istruttorio" a pagamento) ovvero, anche quando la stessa regolarizzazione **si concluda positivamente** con l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti (si veda, a tal fine, il punto "**1.2. Applicazione della sanzione**" della **Determinazione A.N.AC. n. 1 del 08.01.2015**).

- 11.4. Per effetto dell'obbligo, previsto dall'**art. 40, comma 3, lettera a)**, del Codice e dall'**art. 63** del Regolamento, di possedere la "Certificazione del sistema di qualità aziendale" conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (UNI EN ISO 9001:2008) e della disposizione prevista dall'**art. 40, comma 7**, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari ad € 8.331,25 (euro ottomilatrecentotrentuno/25) pari al 50% dell'importo indicato al precedente punto 11.1. e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'**art. 113, comma 1**, del Codice, è ridotta nella stessa misura del 50%.
- 11.5. Si precisa che:
- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'**art. 37, comma 1**, del Codice, o in consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di imprese di rete o in GEIE equiparati ad un RTI orizzontale, di cui all'**art.34, comma 1, lett. d), e), e-bis)** ed f), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete e/o il GEIE siano in possesso della predetta "Certificazione del sistema di qualità aziendale" conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (UNI EN ISO 9001:2008), nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 11.4.(si veda: determinazione ex AVCP n. 44 del 27.09.2000 - T.A.R. Basilicata, 30.07.2001, n. 633 - Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione V, n. 1731 del 26.03.2012);
 - b) in caso di partecipazione in RTI verticale, sensi dell'**art. 37, comma 1**, del Codice, o in consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di imprese di rete o in GEIE equiparati ad un RTI verticale, di cui all'**art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis)** ed f), del Codice, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento temporaneo verticale (o il consorzio ordinario o l'aggregazione di imprese di rete o il GEIE equiparato al RTI verticale) siano in possesso della predetta "Certificazione del sistema di qualità aziendale" conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (UNI EN ISO 9001:2008), nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 11.4., il raggruppamento stesso (o il consorzio ordinario o l'aggregazione di imprese di rete o il GEIE stesso) può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda (o che ciascuna impresa consorziata o consorzianda ovvero aggregata o aggreganda ovvero già in GEIE o in GEIE da costituire dopo l'aggiudicazione) assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del concorrente plurisoggettivo (si veda: determinazione ex AVCP n. 44 del 27.09.2000 - T.A.R. Basilicata, 30.07.2001, n. 633 - Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione V, n.1731 del 26.03.2012);
 - c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'**art. 34, comma 1**, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta "Certificazione del sistema di qualità aziendale" conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (UNI EN ISO 9001:2008) - (nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 11.4.) sia posseduta dal consorzio.
- 11.7. **[►**La mancata presentazione della **cauzione provvisoria** ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate **non costituirà causa di esclusione** automatica ed immediata dalla gara, ma comporterà necessariamente l'obbligo di attivazione della procedura di **regolarizzazione documentale** "a pagamento", ai sensi del combinato disposto degli **artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter**, del Codice. Il concorrente, in tal caso, sarà ammesso alla gara solo qualora regolarizzi l'irregolarità riscontrata e provveda al pagamento dell'importo della conseguente **sanzione pecuniaria** da comminare dalla stazione appaltante, indicata al precedente punto 7.8. ai sensi delle norme citate: qualora la stazione appaltante debba provvedere all'escussione del relativo importo garantito con la cauzione provvisoria per introitare detta sanzione, il concorrente avrà l'immediato obbligo di integrare l'importo garantito con la cauzione provvisoria al fine di "coprire" l'importo prescritto dall'**art. 75** del Codice, così come indicato al precedente punto 11.1..**]**

- 11.6. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- 11.7. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la **cauzione definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento;

12. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ DEL CONTRIBUTO SULLA GARA:

- 12.1. ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del **contributo sulla gara** previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), per un importo pari ad € **80,00** (euro ottanta/00), scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 09/12/2014. ► La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara [**"Norma in deroga al bando-tipo n. 24"**]: [... , fatta salva l'ammissione del concorrente che si trovi nelle condizioni qui di seguito indicate, previa attivazione della procedura di "regolarizzazione documentale" a pagamento di cui all'art. 38, comma 2-bis, del Codice (nel rispetto dell'interpretazione fornita da A.N.AC. al punto "2.3 Altre irregolarità concernenti elementi e dichiarazioni che devono essere prodotte in base alla legge, al bando o al disciplinare." paragrafo 5., della **Determinazione n. 1 del 08.01.2015**):
- a) qualora la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo derivi da un inadempimento meramente formale, consistente, ad esempio, nell'aver effettuato il versamento seguendo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità stessa, oppure nell'aver omesso di allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta di pagamento del contributo in parola, il concorrente (alla luce dell'entrata in vigore delle suddette norme in materia di "regolarizzazione documentale" a pagamento di cui all'art. 38, comma 2-bis, del Codice) non verrà escluso automaticamente dalla gara;
 - b) pertanto, qualora nella busta contenente la documentazione per l'ammissione alla gara non sia reperibile il documento idoneo a comprovare il pagamento del contributo in parola, la stazione appaltante procederà ad un previo accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo in questione entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara e, quindi, provvederà preventivamente a richiedere al medesimo concorrente le ragioni della situazione e, sulla base dei riscontri avuti, valuterà se escludere il concorrente (ciò avverrà qualora il versamento non sia stato effettuato o anche qualora il versamento sia stato effettuato successivamente al termine perentorio di presentazione delle offerte) ovvero se regolarizzare la documentazione mancante ammettendo l'integrazione del documento comprovante l'avvenuto pagamento, nei termini prescritti, del contributo in parola (si tratterà, comunque, di una regolarizzazione "a pagamento", dovendo necessariamente applicare le procedure di cui all'art. 38, comma 2-bis, del Codice, non essendo applicabile in tal caso la "regolarizzazione gratuita" di cui all'art. 46, comma 1, del Codice stesso, in quanto tale regolarizzazione non configura né una integrazione di documenti già presentati e né un invio di chiarimenti/integrazioni sui requisiti soggettivi del concorrente di cui dagli articoli da 38 a 45 del Codice);
 - c) in ogni caso, sarà necessariamente escluso dalla gara il concorrente che non comproverà di aver effettuato il pagamento del contributo dovuto entro il termine massimo di presentazione delle offerte, al fine di non alterare i principi di "*par condicio*" fra i concorrenti in gara.]

13. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA (REQUISITI DI ORDINE SPECIALE) DA POSSEDERE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

- 13.1. ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, [**"Norma in deroga al bando-tipo n. 25"**]: [alla data della presente lettera di invito, all'atto della presentazione dell'offerta di gara e all'atto della stipula del contratto d'appalto (nonché per tutta la durata dei lavori), devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari (requisiti di ordine speciale), fatta comunque salva la procedura di **avalimento** dei requisiti stessi di cui all'art. 49 del Codice, indicata al successivo punto 13.2.]:

► **Attestazione SOA**, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, la qualificazione del concorrente in categoria e classifica adeguata ai lavori che intende assumere in proprio, in ragione delle modalità di partecipazione dello stesso alla gara, se in forma singola o raggruppata temporaneamente (o in consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o in aggregazione di imprese di rete o in GEIE) ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 37 del Codice (riunioni di imprese, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete e GEIE)

13.1.1. ► poiché l'importo delle lavorazioni altamente specialistiche incluse nella/e categoria/e scorporabile/i **OG 11** indicata/e nella Tabella 1 inclusa nel precedente punto 1.3. è superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori in appalto indicato al precedente punto 1.1. (nonché di importo superiore alla soglia di €. 150.000,00 prevista dall'art.40, comma 2, del Codice) e che, pertanto (trattandosi di lavorazioni superspecialistiche SIOS appartenenti a categoria/e scorporabile/i inclusa/e nell'elenco di cui al combinato disposto dell'art. 12, commi 1 e 2, lett. b), ultimo periodo, del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80), le stesse lavorazioni SIOS sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo della/e suddetta/e categoria/e ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice, è necessario che il concorrente (singolo o riunito in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregato in rete o in GEIE) che assume tali lavorazioni sia qualificato nella/e suddetta/e categoria/e scorporabile/i **OG 11** esclusivamente mediante idonea Attestazione SOA e nella misura minima del 70% del relativo importo (per il prescritto divieto di subappalto oltre il 30% del relativo importo e per il fatto che trattasi di categoria/e a "qualificazione obbligatoria" ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), del citato D.L. n. 47/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014). I requisiti tecnico-organizzativi e economico-finanziari mancanti relativi a detta/e categoria/e scorporabile/i devono essere posseduti dal concorrente stesso (singolo o raggruppato temporaneamente o costituito in forma plurisoggettiva come sopra indicato) con riferimento alla categoria prevalente ai sensi di quanto prescritto dall'art. 92, comma 7, 1° periodo, del Regolamento, sempre ed esclusivamente mediante valida Attestazione SOA che comprovi la qualifica nella categoria prevalente per idonea classifica di importo che "copra" anche la quota parte di importo dei requisiti tecnico-organizzativi non posseduti dal concorrente su detta/e categoria/e scorporabile/i **OG 11** [trattandosi di appalto di lavori con importo complessivo superiore alla soglia di €. 150.000,00 e, quindi, di appalto appartenente al "Sistema unico di qualificazione" di cui all'art. 40, commi 2 e 3, del Codice, la qualifica sia nella categoria prevalente che nella/e categoria/e scorporabile/i **OG 11** (tutte di importo superiore ad €. 150.000,00), è ammessa solo con il possesso di idonea Attestazione SOA che comprovi la qualifica per dette categorie].

Si evidenzia, quindi, che qualora i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari posseduti dal concorrente in detta/e categoria/e scorporabile/i **OG 11** relativa/e alle lavorazioni superspecialistiche SIOS mediante Attestazione SOA non "coprano" l'intero importo della/e stessa/e categoria/e scorporabile/i (e, quindi, la classifica secondo l'importo posseduta dal concorrente nella/e suddetta/e categoria/e, ai sensi dell'art. 61, commi 2 e 4, del Regolamento, non sia sufficiente in relazione all'importo della/e stessa/e categoria/e scorporabile/i a cui appartengono le lavorazioni superspecialistiche SIOS in appalto), sussisterà il conseguente obbligo per il concorrente, a pena di esclusione, di possedere i requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente (con le modalità già sopra indicate) nonché di dichiarare con la documentazione di gara, a pena di esclusione, di subappaltare o affidare a cottimo ad altra impresa idonea, la restante parte di importo della/e suddetta/e categoria/e scorporabile/i **OG 11** per la quale il concorrente non possiede adeguata qualificazione; in tal caso, quindi, la dichiarazione in gara di successivo subappalto o cottimo diviene, per tale/i categoria/e scorporabile/i, requisito imprescindibile di qualificazione del concorrente.

13.1.2. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

13.1.3. ► Per i raggruppamenti temporanei, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c., per le aggregazioni di imprese di rete e per i GEIE di tipo orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti nel presente invito di gara devono essere posseduti dalla mandataria (capogruppo con quota maggioritaria) o da una impresa consorziata o aggregata o in GEIE con qualifica equiparabile alla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti (imprese partecipanti al raggruppamento con quota minoritaria rispetto la mandataria) o dalle altre imprese consorziate, aggregate in rete o in GEIE, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, al consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., all'aggregazione di imprese di rete e al GEIE. L'impresa mandataria (o con qualifica di "capogruppo" per il consorzio ordinario, per l'aggregazione di imprese di rete e per il GEIE) in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

13.1.4. ► Per i raggruppamenti temporanei, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c., per le aggregazioni di imprese di rete e per i GEIE di tipo verticale, di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti nel presente invito di gara devono essere posseduti dalla mandataria (capogruppo con

quota maggioritaria) o da una impresa consorziata o aggregata o in GEIE con qualifica equiparabile alla mandataria nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante (impresa partecipante al raggruppamento con quota minoritaria rispetto la mandataria o impresa consorziata, aggregata in rete o in GEIE con quota minoritaria rispetto la consorziata, l'aggregata o in GEIE con qualifica equiparabile alla mandataria) deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della stessa categoria scorporata, nella misura indicata per l'impresa singola.

13.1.5. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento (o da un consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o da un'aggregazione di imprese di rete o da un GEIE) di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento (o un consorzio ordinario o un'aggregazione di rete o un GEIE) di tipo misto ai sensi dell'art. 37, comma 6, ultimo periodo, del Codice.

13.1.6. ► **["Norma in deroga al bando-tipo n. 31"]:** [Per partecipare alla gara, il concorrente (singolo o raggruppato temporaneamente o in consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o in aggregazione in rete o in GEIE) che intende assumere in proprio lavorazioni in appalto appartenenti a una categoria di opere indicata nella Tabella 1 inclusa nel precedente punto 1.3. per un importo per il quale è prescritto il possesso di Attestazione SOA nella classifica III[^] o superiore ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Regolamento [tenendo anche in considerazione l'importo dei lavori assumibili in proprio dal concorrente che intende qualificarsi mediante l'incremento di un quinto dell'importo della classifica II[^] posseduta con idonea Attestazione SOA ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2, dello stesso Regolamento, fatto salvo quanto ivi disposto per le imprese raggruppate o consorziate (tali disposizioni sono applicabili anche alle aggregazioni di imprese in rete ed ai GEIE)], per essere ammesso alla gara deve, a pena di esclusione, essere in possesso di "Certificazione del sistema di qualità aziendale" conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da un organismo accreditato da SIN-CERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (che corrisponde al settore generico delle "imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi"), in conformità alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, per quanto prescritto dall'art. 40, comma 3, lett. a), del Codice e dall'art. 63 del Regolamento, secondo anche quanto indicato nelle due Determinazioni dell'ex Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 11/2003 del 14.05.2003 e n. 12/2004 del 01.07.2004, nonché nella Deliberazione AVCP n. 241 del 12.07.2007, alle quali si rimanda (si evidenzia che, attualmente, le vigenti norme europee a cui deve essere riferita la conformità è a quelle della serie UNI EN ISO 9001:2008).]

Il possesso della "Certificazione del sistema di qualità aziendale" deve risultare dall'Attestazione SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/00 che dimostri il possesso di detto requisito.

Ai sensi dell'art. 92, comma 8, del Regolamento, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., aggregazioni di imprese di rete o GEIE, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati (o consorziati o aggregati in rete o in GEIE) **ad eccezione** delle imprese che assumono categorie di opere o lavorazioni di importo per il quale sia sufficiente il possesso della qualificazione nella classifica I[^] o II[^].

13.2. **PROCEDURA DI AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:** In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato, aggregato in rete o in GEIE, ai sensi dell'art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (requisiti di ordine speciale) prescritti al precedente punto 13.1. avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (ausiliario) idoneamente qualificato in relazione ai requisiti di cui il concorrente ausiliato necessita. Il concorrente ausiliato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. **["Norma in deroga al bando-tipo n. 32"]:** [► A tal fine, il concorrente ausiliato deve allegare, **a pena di esclusione**, la documentazione prescritta dal richiamato art. 49, comma 2, del D.Lgs. n.163/06, in conformità a quanto prescritto dall'art. 88 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207; si precisa, inoltre, che in relazione alla possibilità o meno di avvalimento della "Certificazione di sistema di qualità aziendale" conforme alle norme europee della Serie UNI EN ISO 9000 (UNI EN ISO 9001:2008) indicata al precedente punto 13.1.8. qualora il concorrente intenda assumere in proprio lavorazioni in appalto appartenenti ad una categoria di lavoro per un importo per il quale necessita, ai sensi del disposto dell'art. 63, comma 1, del Regolamento, possedere Attestazione SOA nella classifica III[^] o superiore e il concorrente medesimo non possieda detta "Certificazione" ed intenda comunque partecipare alla gara, si precisa che troveranno applicazione i criteri interpretativi favorevoli a tale avvalimento.

- 13.3. È consentito al concorrente ausiliato l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal presente invito di gara (è ammesso, cioè, l'avvalimento plurimo e frazionato fra due o più soggetti ausiliari per una singola categoria di lavoro, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice, come da ultimo modificato dall'art. 21 della legge 30.10.2014, n. 161 ("Legge europea 2013-bis"). [**“Norma in deroga al bando-tipo n. 33”**]: [► Non è consentito, invece, l'avvalimento frazionato dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara in una singola categoria di lavoro fra il concorrente e uno o più soggetti ausiliari (non è ammesso, cioè, che il concorrente integri i propri requisiti in una singola categoria di lavoro con i requisiti di uno o più ausiliari) per quanto disposto dall'art. 49, comma 6, del Codice.]
- 13.4. ► Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice, non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

[**“Norma in deroga al bando-tipo n. 35”**: 13.a.]

13.a. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DA POSSEDERE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

- 13.a.1. ► I concorrenti, **a pena di esclusione**, alla data della presente lettera di invito, all'atto della presentazione dell'offerta di gara e all'atto della stipula del contratto d'appalto (nonché per tutta la durata dei lavori), devono essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'art. 39, commi 1 e 2, del Codice, ottenuti mediante l'iscrizione nel **Registro delle Imprese** tenuto dalla **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** (o, se ammissibile, nel **Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato**) se il concorrente è stabilito in Italia ovvero, per i concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47 del Codice, mediante iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XI A allo stesso Codice, trattandosi di appalto pubblico di lavori.]

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE:

- 14.1. ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara del concorrente, **a pena di esclusione**, deve essere **idoneamente sigillato** e deve pervenire all'Ufficio Protocollo generale di questa amministrazione aggiudicatrice, a mezzo raccomandata del servizio postale, entro il termine perentorio delle **ore 12:00** del giorno **21.09.2015**, esclusivamente al seguente indirizzo: Via Vittorio Emanuele III n. 23 - 12010 Vinadio. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste *ivi inserite*.
- È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, **secondo le seguenti modalità**: tutti i giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 14:30 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Via Vittorio Emanuele III n. 23 - 12010 Vinadio .
- 14.2. Il personale addetto **al ritiro** rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. [**“Norma in deroga al bando-tipo n. 37”**]: [► Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al protocollo generale della stazione appaltante al di fuori del termine perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente.]
- 14.2.1. [**“Norma in deroga al bando-tipo n. 38”**]: [► Sia nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale, sia nel caso il plico venga fatto pervenire mediante consegna diretta a mano, farà fede la data (ed eventualmente l'ora, qualora si tratti dell'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte) stabilita dal timbro a data apposto al momento della ricezione dal competente Ufficio Protocollo generale della stazione appaltante. Pertanto, l'eventuale ritardo nel far pervenire il plico (entro il suddetto termine perentorio) all'Ufficio Protocollo generale da parte dell'Ufficio Postale locale non potrà essere ritenuta causa di ammissione alla gara e non darà diritto al concorrente che si trovi in tale situazione di proporre ricorso amministrativo sul procedimento selettivo ovvero di richiedere l'annullamento del procedimento di gara.]
- 14.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale) e riportare la seguente dicitura: **“CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO - CIG 618345085B - CUP I13B12000190004.”**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4. ► Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti all'esterno l'intestazione del mittente e l'indicazione dell'oggetto dell'appalto come indicato al precedente punto 14.3., nonché la dicitura, rispettivamente:

14.4.1. "A - Documentazione amministrativa" nella busta contenente la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara del concorrente offerente [N.B.: l'erroneo inserimento da parte del concorrente di elementi, indicazioni e riferimenti concernenti il prezzo offerto o il ribasso offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara in uno o più dei documenti da inserire in questa busta A secondo quanto indicato al successivo punto 16. (tali da far comprendere anticipatamente il valore dell'offerta economica presentata), costituirà immediata causa di esclusione dalla gara del concorrente stesso, senza alcuna possibilità di attivare il cd. "soccorso istruttorio" di cui agli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06];

14.4.2. "B - Offerta economica" nella busta contenente l'offerta economica.

14.5. ► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse [*"Norma in deroga al bando-tipo n. 39"*]: [► alla pari o in aumento rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2.. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto a detto importo: in tale eventualità le offerte saranno escluse dalla gara.]

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

15.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del Codice, nel rispetto di quanto indicato nel successivo punto 15.2..

15.2. L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori "a corpo" posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2., il quale è già al netto dell'importo degli oneri di sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

16.1. ► domanda di partecipazione alla gara informale sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, per l'autentica della firma ivi apposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, comma 1 e 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (si precisa che per "documento di identità" si intende uno fra quelli indicati dall'art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/00); la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia autentica o copia conforme all'originale della relativa procura ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, dello stesso d.P.R. n. 445/00 e s.m.i., dalla quale si rilevino i poteri di firma del procuratore sottoscrittore [la domanda di partecipazione a gara dovrà essere presentata in carta legalizzata mediante l'apposizione di una marca da bollo del valore di €. 16,00 per ogni pagina (la marca da bollo andrà apposta ogni quattro facciate) ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5, nonché dell'art. 2 dell'Allegato A, del d.P.R. 26.10.1972 n. 642 (la domanda di partecipazione a gara dovrà essere redatta, preferibilmente, secondo il modello predisposto da questa stazione appaltante, denominato "Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara")];

Si precisa che:

16.1.1. ► nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o l'aggregazione di rete o il GEIE;

16.1.2. ► Nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete:

a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- 16.2. ► **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), **m-bis**), **m-ter**) e **m-quater**), del Codice e precisamente (**dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale** di cui all'art. 38, comma 1, del Codice e, quindi, attestazione del possesso della **capacità giuridica** a contrattare con la Pubblica Amministrazione), da rendersi preferibilmente su modello predisposto dalla stazione appaltante (vedi **Allegato 3**: "Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara");
- 16.3. Si precisa che:
1. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni da rendere in forma di *dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.* di cui al precedente punto 16.2., nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 2. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al precedente punto 16.2, nel caso di consorzi cooperativi [consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice], di consorzi artigiani [consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice] e di consorzi stabili [consorzi stabili di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c) e 36, del Codice], devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 3. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed **m-ter**, del Codice (si veda il precedente punto 16.2., lettere b., c. ed m.), devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice [per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società (società di capitali: S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i consorzi (società consortili) costituiti in forma di società di capitali: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci]. Nel caso di società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.), diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice [o nel caso di consorzi (società consortili) costituiti in forma di società di capitali], nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Il legale rappresentante dell'impresa concorrente potrà, se lo vorrà, rilasciare le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed **m-ter**, del Codice anche nei confronti dei **restanti soggetti** di impresa attualmente in carica ivi elencati, mediante **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata (in tal caso il legale rappresentante si assumerà personalmente le relative responsabilità penali in caso di rilascio di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/00);
 4. ► **a pena di esclusione**, l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice (si veda il precedente punto 16.2., lettera c.), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice **stesso**, cessati dalla carica nell'anno **antecedente** la data della presente lettera di invito a gara; nel caso di società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.), diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice [o nel caso di consorzi (società consortili) costituiti in forma di società di capitali], nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data della presente lettera di invito a gara. Qualora i suddetti soggetti **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito a gara** non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può **anche** essere resa dal legale rappresentante **dell'impresa concorrente**, me-

dianete **dichiarazione sostitutiva** redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata (in tal caso il legale rappresentante si assumerà personalmente le relative responsabilità penali in caso di rilascio di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/00).

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 49”: 16.5.2.]

- 16.5.2. [► **documentazione** prescritta dall'art. 49 del Codice, necessaria a qualificare il concorrente (**soggetto ausiliato**) che sia carente, in tutto o in parte, dei requisiti di ordine speciale prescritti per l'assunzione dei lavori in appalto, attraverso l'ausilio di un altro soggetto **qualificato** ai sensi dell'art. 40 dello stesso Codice (denominato **soggetto ausiliario**) che “**AVVALE**” il concorrente attraverso la procedura di **avalimento** indicata al precedente punto 13.2. (mediante idonea **Attestazione SOA**, in funzione dell'ammontare e della tipologia dei requisiti che il soggetto concorrente ausiliato necessita ottenere da tale altro soggetto ausiliario). In particolare, occorrerà presentare la documentazione prescritta dal combinato disposto dell'art. 49 del Codice e dell'art. 88 del Regolamento, a cui si rimanda;]
- 16.4. ► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti temporanei, da aggregazioni di imprese di rete, da consorzi ordinari o da GEIE, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.
- 16.5. ► per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'Attestazione SOA di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o un suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come già specificati al precedente punto 13..
- 16.6. documento denominato “PASS_{OE}” di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'ex AVCP (ora A.N.AC.), rilasciato al concorrente dal “Sistema AVCpass”, in base al quale la stazione appaltante potrà effettuare, in tutto o in parte, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale dei concorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 6-bis, 11, comma 8 e 48, del Codice.
- 16.7. ► a pena di esclusione, il concorrente deve allegare idonea documentazione attestante la costituzione della cauzione provvisoria (garanzia a corredo dell'offerta) nel rigoroso rispetto di quanto prescritto al precedente punto 11.;
- 16.8. ricevuta di pagamento del contributo sulla gara previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006) in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), per un importo pari ad € 80,00 (euro ottanta/00), così come indicato al precedente punto 12.. ► La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione [“Norma in deroga al bando-tipo n. 58”]: [... , fatta salva l'ammissione del concorrente che si trovi nelle condizioni indicate nel precedente punto 12., a cui si rimanda, previa attivazione della procedura di “regolarizzazione documentale” a pagamento di cui all'art. 38, comma 2-bis, del Codice.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI:

Per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane [art. 34, comma 1, lett. b) e c) e art.36 del Codice]:

- 16.9. ► a pena di esclusione, si deve allegare l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con indicazione delle imprese consorziate;
- 16.10. dichiarazione con la quale si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello predisposto da questa stazione appaltante, denominato “Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara”); qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti prima della gara:

- 16.11. ► a pena di esclusione, si deve allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario (capogruppo), delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti (tali quote di partecipazione e di esecuzione andranno anche dichiarate, preferibilmente, utilizzando il modello predisposto da

questa stazione appaltante, denominato “**Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara**”) - (per quanto previsto dall’art. 92, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti raggruppati temporaneamente secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate).

Per i consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. ed i GEIE già costituiti prima della gara [art. 34, comma 1, lett. e) ed f) e art. 37 del Codice]:

- 16.12. ► **a pena di esclusione**, si deve allegare l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio ordinario o del GEIE, in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e succ. modif., con indicazione del soggetto designato quale concorrente capogruppo (mandatario).
- 16.13. ► **dichiarazione con cui si indica, a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio ordinario o al GEIE e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o in GEIE (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato “**Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara**”) - (per quanto previsto dall’art. 92, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti in consorzio ordinario o in GEIE secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate).

Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. ed i GEIE non ancora costituiti prima della gara [art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) e art. 37, comma 8, del Codice]:

- 16.14. ► **a pena di esclusione**, ogni operatore economico che costituirà, in caso di aggiudicazione dell’appalto, il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario o il GEIE ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice, deve presentare una **dichiarazione attestante**:
- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (concorrente mandatario) - (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando i **modelli** predisposti da questa stazione appaltante, denominati “**Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara**” e “**Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara**”);
 - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, ai consorzi ordinari o ai GEIE (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato “**Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara**”);
 - la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato “**Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara**”) - (per quanto previsto dall’art. 92, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti raggruppati temporaneamente o in consorzio ordinario o in GEIE secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10.02.2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 [art. 34, comma 1, lett. e-bis), del Codice]:

- 16.15. ► **a pena di esclusione**, si deve presentare copia autentica o copia conforme del contratto di rete ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*” (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 16.16. ► **a pena di esclusione**, si deve presentare una **dichiarazione**, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato “**Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara**”);

16.17. ► a pena di esclusione, si deve presentare una **dichiarazione** che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato "**Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara**") - (per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti aggregati in rete secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10.02.2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 [art. 34, comma 1, lett. e-bis), del Codice]:

16.18. ► a pena di esclusione, si deve presentare copia autentica o copia conforme del contratto di rete ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (**capogruppo**), con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (tali parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici andranno anche dichiarate, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato "**Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara**"); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

16.19. ► a pena di esclusione, si deve presentare una **dichiarazione** che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato "**Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara**") - (per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti aggregati in rete secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti [art. 34, comma 1, lett. e-bis), del Codice]:

16.20. ► a pena di esclusione, si deve presentare copia autentica o copia conforme del contratto di rete ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria (**capogruppo**), recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete (tali quote di partecipazione e di esecuzione andranno anche dichiarate, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato "**Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara**") - (per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti aggregati in rete secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate).

16.20.1. **CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA":**

16.21. ► Nella busta "B - Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguinte documentazione:

1. ► **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza da interferenze), il quale deve essere inferiore all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2., espresso in cifre e in lettere, corrispondente al ribasso unico percentuale offerto, anch'esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto importo dei lavori posto a base di gara: in caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello

in lettere, prevale quello in lettere (la dichiarazione potrà essere redatta, preferibilmente, secondo il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **“Allegato 3: Offerta economica”**).

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 59”: 17.1.a. e 17.1.b.]

17.1.a. **[►** Il concorrente, in relazione all’obbligo di dover tener conto, nella formulazione dell’offerta economica per l’esecuzione dei lavori in appalto, del **costo del lavoro** e del **costo relativo alla sicurezza aziendale interna** ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 86, comma 3-bis e dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. n.163/06, in sede di predisposizione dell’offerta economica, dovrà anche indicare, a pena di esclusione (in cifre ed in lettere), l’importo complessivo (in euro) del **“Costo del personale”** stimato dal concorrente stesso per l’esecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (il quale dovrà essere congruo rispetto all’importo offerto dal concorrente per l’esecuzione dei lavori in appalto), distinto fra le due sotto-componenti del **“costo del personale”** vero e proprio valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello (da corrispondere dal concorrente al proprio personale: cd. “costo del lavoro”) e del **“costo aziendale interno della sicurezza”** relativo alle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (costo relativo alla sicurezza aziendale).

Detto importo del **“Costo del personale”** (formato dalle citate due sotto-componenti di costo), eventualmente dopo la conclusione della procedura di esclusione automatica delle offerte “anomale” di cui all’art. 122, comma 9, del Codice (se detta procedura è prevista dalle norme di gara o è applicabile in base al numero delle offerte valide ed ammesse in gara), verrà preso in considerazione dalla stazione appaltante per valutare se il medesimo importo possa ritenersi congruo rispetto al valore del **prezzo offerto** (calcolato applicando il ribasso offerto dal concorrente all’importo dei lavori posto a base di gara).

Pertanto, il suddetto importo del **“Costo del personale”** (formato dalle citate due sotto-componenti di costo), sarà preso in considerazione dalla stazione appaltante per valutare la **congruità** dell’offerta stessa ai sensi di quanto indicato nel successivo punto 17.1.b. (verifica di congruità effettuata ai sensi dell’art. 86, commi 1 e 4 ovvero, comma 3, del Codice), sulla base del **ribasso unico percentuale** offerto dal concorrente rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2., secondo quanto già indicato nelle “Premesse” del presente invito e di quanto indicato nel precedente punto 15. a cui si rimanda, dando atto che si terrà anche conto (nella valutazione di congruità delle offerte) del valore presumibile, rispetto l’importo dei lavori in appalto, delle **“Spese generali di impresa”** e dell’ **“Utile di impresa”** secondo i principi contenuti nell’art. 32, comma 2, lett. b) e c) e comma 4, del Regolamento, riservandosi la possibilità di comprimere/modificare le percentuali indicate nei citati commi sulla base delle proprie insindacabili valutazioni tecnico/progettuali e delle condizioni di mercato: da ciò, ne deriva, che in ogni caso l’**importo netto contrattuale** derivante dall’applicazione del ribasso unico percentuale offerto dal concorrente sull’importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2. non potrà mai essere inferiore al **“Costo del personale”** come sopra precisato, non potendo in alcun caso il **“Costo del personale”** indicato dal concorrente essere ulteriormente ribassato rispetto ai **minimi salariali** ed ai **costi aziendali** della sicurezza che devono essere ritenuti incompressibili (senza, peraltro, considerare che un’offerta simile non richiederebbe neppure il ristoro delle **“Spese generali di impresa”** e dell’**“Utile di impresa”** venendo così a delinarsi anche ulteriori elementi di incongruità economica dell’offerta); in tale eventualità, pertanto, il concorrente sarà **automaticamente escluso** dalla gara per palese contrasto con quanto prescritto dall’art. 82, comma 3-bis, del Codice dei contratti.⁽³⁵⁾

16.22. **►** L’offerta economica (come sopra prescritta) deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità già indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara indicate al precedente punto 16.1. a cui si rimanda; l’offerta economica dovrà essere presentata in carta legalizzata mediante l’apposizione di una **marca da bollo** del valore di **€. 16,00** per ogni pagina (la marca da bollo andrà apposta ogni quattro facciate) ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5, nonché dell’art. 2 dell’Allegato A, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e dovrà essere redatta, preferibilmente, secondo il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **“Allegato 3: Offerta economica”** sull’importo dei lavori posto a base di gara. (Si specifica che essendo stato determinato l’accorpamento dei due lotti è prevista un’unica offerta economica comprensiva di entrambi i lotti).

16.23. ► La dichiarazione di offerta economica di cui al precedente punto 17.1., sottopunto 1., a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o aggregazione.

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

17.1. Operazioni di gara:

- 17.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso una sala del Comune di Vinadio, il giorno 22.09.2015, alle ore 10:00, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
- 17.1.2. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso una sala del Comune di Vinadio in data e ora che verranno comunicate ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata, almeno n. 5 giorni prima della data fissata).
- 17.1.3. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata all'interno della busta A, secondo le modalità indicate al successivo punto 18.2..
- 17.1.4. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle buste B contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
- 17.1.5. Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate (causa di esclusione dalla gara prevista dall'art. 38, comma 1, lett. m-quater) e comma 2, ultimo periodo, del Codice).
- 17.1.6. All'esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, in seduta riservata, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 17.1.7. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, successivamente (qualora il numero delle offerte valide ed ammesse sia pari o superiore a cinque), alla verifica di congruità delle offerte potenzialmente anomale che superino la soglia di cui all'art. 86, comma 1, del Codice, applicando le procedure attuative di cui all'art. 121 del Regolamento, per quanto indicato al precedente punto 10.6.; viene fatta salva la possibilità (qualora il numero delle offerte valide ed ammesse sia inferiore a cinque) di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi di quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del Codice stesso. La verifica è effettuata secondo le modalità previste al successivo punto 18.3..
- 17.1.8. All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

17.2. Verifica della documentazione amministrativa:

- 17.2.1. Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:
 - a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
 - b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) e all'art. 36 del Codice (consorzi fra società cooperative e consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
 - c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;

17.3. [Verifica dell'offerta economica:

17.3.1. Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B - Offerta economica", procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione costituente l'offerta economica e le dichiarazioni presentate con l'offerta stessa e, in caso negativo (qualora le carenze o le mancanze riguardino aspetti dell'offerta non regolarizzabili, in quanto in tal caso verrebbe lesa la "par condicio" fra i concorrenti in gara), ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) qualora, invece, nella verifica della documentazione riguardante l'offerta economica venissero riscontrate carenze o mancanze riguardanti aspetti dell'offerta ritenuti regolarizzabili (in quanto in tal caso non viene in alcun modo lesa la "par condicio" fra i concorrenti in gara, non viene violato il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa e non viene a mancare la prescritta trasparenza della procedura d'appalto), si applicheranno i principi relativi al cd. *soccorso istruttorio* "a pagamento" di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del Codice, secondo quanto già specificato nella parte iniziale del presente invito di gara, nonché nei precedenti punti 7.7. e 7.8., a cui si rimanda.

Trattandosi, in tal caso, di *soccorso istruttorio* che riguarda l'applicazione della procedura "a pagamento" di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del Codice, il concorrente dovrà versare anche la somma di €. 833,12 (se il concorrente da regolarizzare non provveda a versare detta somma nel termine perentorio indicato dalla stazione appaltante o dal RUP, si provvederà immediatamente ad attivare la procedura di escussione della cauzione provvisoria presentata con la documentazione di gara per il corrispondente importo non versato (cauzione indicata al precedente punto 11.).

Qualora, invece, le irregolarità e le omissioni riscontrate nella documentazione presentata dal concorrente relativamente all'offerta economica risultassero non essenziali o non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis, 3° periodo, del Codice, e provvederà regolarmente a stabilire se sussistono le condizioni di ammissibilità del concorrente alla gara.]

17.4. Verifica di anomalia delle offerte:

18.4.1.a. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede, in presenza di un numero di offerte valide ed ammesse alla gara pari o superiore a n. 5 (cinque), in applicazione di quanto previsto dall'art. 86, commi 1 e 4, del Codice e dall'art. 121, commi 1 e 2, del Regolamento, ad individuare le offerte anormalmente basse (potenzialmente anomale e, quindi, da verificare), con le modalità di seguito indicate:

- 1) saranno valutate e verificate quelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione dei dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (art. 86, commi 1 e 4, del Codice). In caso di offerte con ribassi percentuali uguali si applica l'art. 121, comma 1, del Regolamento.

18.4.2.a. In presenza di un numero di offerte valide ed ammesse alla gara inferiore a n. 5 (cinque), non si procederà all'individuazione delle offerte potenzialmente anomale sulla base della procedura indicata al precedente punto 18.4.1.a., e, di conseguenza, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta con maggior ribasso, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'amministrazione appaltante, poiché resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse (in base ad elementi specifici) ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice. In tal caso, si procede a comunicare l'offerta ritenuta non congrua al responsabile unico del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all'espletamento della gara o di consulenti esterni, procede, ai sensi degli artt. 87 e 88, del Codice, alla verifica della congruità dell'offerta, con la procedura illustrata al successivo punto 18.4.3..

17.4.1. La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Codice, avviene attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;

- b) La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di n. 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante, per la presentazione, in forma scritta, delle proprie giustificazioni;
- e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante per la presentazione, in forma scritta, delle proprie precisazioni;
- g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- h) prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno n. 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) la stazione appaltante può escludere l'offerta prescindendo dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede all'aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:

18.1. Tutte le controversie derivanti dal contratto d'appalto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cuneo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 241 del Codice.

19. PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO E STRUMENTI DI TUTELA DELLE CONTROVERSIE:

19.1. In relazione al combinato disposto dell'art. 245 del Codice e degli artt. 40, 41, 45, 119, comma 1, lett. a) e comma 2 e 120, commi 1, 2, 3 e 5, dell'Allegato 1 al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.i. (d'ora in poi definito "D.Lgs. n.104/10"), recante "Codice del processo amministrativo" (il quale individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici ai sensi di quanto disposto dall'art. 244 del Codice), avverso il presente invito a gara informale, qualora autonomamente lesivo, può essere proposto ricorso per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere (domanda di azione di annullamento del presente invito ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/10), unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Piemonte (per il giudizio di primo grado), da doversi notificare a questa stazione appaltante e agli eventuali controinteressati entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni dal suo avvenuto ricevimento o, comunque, dalla conoscenza del presente atto e da doversi altresì depositare nella segreteria del TAR stesso secondo le modalità e nei termini (dimezzati) prescritti dal combinato disposto degli artt. 45 e 119, commi 1, lett. a) e 2, del D.Lgs. n. 104/10 (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6925).

19.2. In relazione al disposto dell'art. 243-bis del Codice (introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 20.03.2010, n. 53, cd. "Direttiva ricorsi"), i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale devono informare questa stazione appaltante, con comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità ivi previste, della presunta violazione e dell'intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 c.c., dando atto che:

- a) l'art. 26 recante "Spese di giudizio", comma 1, del D.Lgs. n. 104/10 e succ. modif., prevede che il giudice, quando emette una decisione, provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli artt.

91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 104/10 (in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati);

b) lo stesso art. 26 recante “*Spese di giudizio*”, comma 2, del D.Lgs. n.104/10 e succ. modif., prevede che quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio, il giudice condanna d'ufficio la stessa parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio (trattandosi di controversia in materia di appalti pubblici, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato dal giudice fino all'1% del valore del contratto, qualora detto importo percentuale sia superiore al menzionato limite del quintuplo dell'ammontare del citato contributo unificato).

19.3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 119, comma 1, lett. a) e comma 2 e 120, comma 5, del D.Lgs. n.104/10 e s.m.i., per l'impugnazione, nei giudizi di primo grado, degli atti indicati nello stesso art. 120, il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. n.163/06, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto amministrativo relativo all'appalto dei lavori in oggetto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'art. 42 del suddetto D.Lgs. n. 104/10.]

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

20.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente invito di gara.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E RUP

(arch. Anna BERTOLA)

Documento firmato digitalmente

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO:

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara si mettono a disposizione dei concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti) e dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 i **moduli necessari** per la redazione della **domanda di partecipazione** alla gara e delle **dichiarazioni (sostitutive e non)** richieste nel presente invito di gara per l'ammissione alla gara stessa e nello specifico:

- **Allegato 1:** Domanda di partecipazione alla gara;
 - **Allegato 2:** Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara;
 - **Allegato 3:** Offerta economica.
-